

per le mansioni si fa riferimento all'allegato A – Declaratorie – del CCNL sottoscritto il 31/03/1999 relativo al sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nonché alle seguenti specifiche:

Declaratoria delle mansioni:

Lavoratore in possesso di una base teorica di conoscenze acquisibile con un Diploma di qualifica professionale o equipollente ed un grado di esperienza discreto, che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza, alla gestione degli archivi e degli schedari.

Svolge attività caratterizzate da:

- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi / amministrativi;
- discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Titolo di studio richiesto

Diploma di qualifica professionale o equipollente;

Motivo del ricorso:

esigenze produttive

Contratto:

CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018

Trattamento economico mensile:	Retribuzione tabellare:	€ 1.588,65=
	Indennità vacanza contrattuale	€ 11,12=
	Indennità di comparto:	€ 35,58=
	Indennità di comparto finanz 2002 €	3,73=
	Elemento perequativo	€ 24,00=
	Rateo tredicesima	€ 133,31=

INAIL – tasso aziendale: 0,3535 %

Numero ore settimanali lavorate: 36 ore settimanali con diritto al buono pasto settimanale (valore unitario € 7,00) secondo le norme del CCNL.

Il Servizio comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione personale, la gestione dello stesso secondo quanto indicato nel presente capitolato.

ART. 3 – REQUISITI GENERALI

1. Il Fornitore dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 per l'affidamento di appalti da parte delle pubbliche amministrazioni, come da documento di gara unico europeo (DGUE, art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), debitamente compilato e sottoscritto separatamente.

Il Fornitore dichiara altresì, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune.

ART. 4 - PATTO DI INTEGRITA'

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cernusco sul Naviglio e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi), tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Cernusco sul naviglio (Mi) per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 5 – MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Le singole forniture avverranno a seguito di apposita richiesta da parte del Comune e saranno disciplinate con separati contratti di somministrazione, stipulati in attuazione del presente contratto quadro, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel corso del periodo di validità del contratto quadro, si riserva di richiedere prestazioni effettive ove ricorrano le esigenze organizzative, tecniche, produttive o sostitutive previste dalla legge quale presupposto di legittimità della fornitura di lavoro somministrato. In assenza del verificarsi delle suddette esigenze, l'Amministrazione non ricorrerà ad alcuna fornitura.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dall'utilizzatore.

L'attività del lavoratore presso il Comune è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

L'Agenzia pone, preferibilmente, a disposizione personale che abbia maturato esperienze lavorative presso le pubbliche amministrazioni.

Prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale pre-selezionato e messo a disposizione dall'Agenzia potrà essere sottoposto ad un colloquio, da parte del dirigente competente, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto, con una valutazione finale adeguatamente motivata.

ART. 6 – DURATA

Il presente contratto ha durata di 3 mesi circa con decorrenza presunta **dal 21/9/2020 fino al 24/12/2020**.

ART. 7 - SICUREZZA DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, la visita medica di idoneità alle specifiche mansioni è a carico del Comune e verrà effettuata dal Medico Competente ex D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso di inidoneità alle mansioni del profilo professionale, verrà richiesta la sostituzione del lavoratore.

Il somministratore si impegna fin d'ora alla priorità di chiamata a favore dei lavoratori temporanei che abbiano già sostenuto analisi e visite mediche in caso di successive richieste.

Il somministratore ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e di formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.

Il somministratore fornirà altresì al lavoratore apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

L'utilizzatore deve osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8 – RILEVAZIONE PRESENZE

La rilevazione delle presenze sarà effettuata in modo informatizzato a mezzo di *badge* magnetico, come per il personale dipendente comunale, e la stampa mensile del foglio presenze sarà vidimata dal Responsabile dell'Ufficio Comunale al quale il lavoratore è assegnato.

Sulla base del foglio presenze, che riporterà le ore effettivamente lavorate dal dipendente somministrato e le eventuali festività ricadenti nel periodo, alla fine di ogni mese il somministratore procederà all'emissione della relativa fattura.

Non saranno invece addebitate le ore non lavorate per malattia, per permessi o ferie, comunque autorizzate dal Comune.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016-679 RGPD, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di individuazione del contraente hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

ART. 10 – BUONI PASTO

Al lavoratore è riconosciuto, se dovuto, un buono pasto del valore unitario giornaliero di **Euro 7,00=** alle condizioni previste per il personale dipendente comunale.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova sarà stabilita secondo la durata del contratto di assunzione e sempre in riferimento al CCNL "Imprese fornitrici di lavoro temporaneo".

ART. 12 - TARIFFAZIONE E APPLICAZIONE IVA

La tariffa oraria, IVA 22% inclusa, è comprensiva di

- ricerca e selezione del personale
- retribuzione dei lavoratori comprendente:
 - ratei mensilità aggiuntive se previste
 - ratei ferie
 - ratei riduzioni orario di lavoro
 - ratei permessi aggiuntivi ex-festività
 - eventuali malattie
 - eventuali infortuni
 - trattamento fine rapporto
 - versamento contributi previdenziali
 - versamento premi INAIL
- assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
- sostituzione del personale inidoneo, durante il periodo di prova
- costi relativi alla sicurezza del lavoro.

L'applicazione dell'I.V.A. sulle tariffe risponde al dettato dell'art. 26 bis della Legge 24/06/1997 n. 196 come richiamato dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 276/2003. L'I.V.A. del 22% sarà calcolata solo sulla parte relativa alla tariffa depurata dal puro costo del lavoro.

Pertanto, la tariffa oraria per lavoro ordinario, comprensiva di I.V.A., risulta essere la seguente:

VEDASI BUSTA ECONOMICA (ALLEGATO 2)**ART. 13 - FATTURAZIONE / PAGAMENTI**

La fatturazione da parte del Somministratore avverrà per le sole ore effettivamente lavorate (escluse ferie, permessi, malattie, infortuni); il pagamento della fattura è a 30 giorni data ricevimento fattura, previa acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedure di acquisizione in economia di beni e servizi previste dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) del D.U.R.C. per via telematica tramite l'apposito Portale INPS/INAIL sulla base dei seguenti dati:

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

RAGIONE SOCIALE _____

SEDE LEGALE _____
 SEDE OPERATIVA _____
 P. IVA E CODICE FISCALE _____
 N° DIPENDENTI _____
 C.C.N.L. APPLICATO _____

DATI INPS

SEDE INPS DI COMPETENZA _____
 INDIRIZZO _____
 C.A.P./CITTA' _____
 MATRICOLA AZIENDA _____

DATI INAIL

SEDE INAIL DI COMPETENZA _____
 INDIRIZZO _____
 C.A.P./CITTA' _____
 CODICE DITTA _____
 POSIZIONI ASSICURATIVE _____

Il Somministratore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei suddetti dati.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune il quale provvederà ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, comunicato dall'appaltatore.

Ai fini dell'obbligo di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, la fattura dovrà essere trasmessa dal Somministratore unitamente alla busta paga del lavoratore ed all'attestazione di versamento dei relativi oneri contributivi e previdenziali. In assenza di tale documentazione, il Comune non procederà al pagamento. Ove, per ragioni di riservatezza, il lavoratore non ne consentisse l'acquisizione da parte dell'utilizzatore, le parti contraenti individueranno una procedura alternativa per la verifica dell'obbligo imposto dalla legge.

Al fine di consentire il pagamento dell'IRAP da parte dell'Ente, la fattura emessa dal Somministratore deve riportare distintamente i seguenti elementi:

- il costo del personale sostenuto, con separata indicazione degli oneri riflessi;
- il costo per l'attività di intermediazione.

La base imponibile IRAP per l'Ente sarà dunque costituita dal costo del personale, al netto degli oneri riflessi.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto indicato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 adottata dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, punto 2.1., gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, ora disciplinata dagli articoli 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015).

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune, previa assunzione di apposito provvedimento, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso all'impresa fornitrice mediante lettera raccomandata con A/R., nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza dell'impresa fornitrice anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai punti 2, 4, 5, 9 e 10 del presente contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'impresa fornitrice.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 - II comma del D.P.R. 131/1986.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a totale carico dell'impresa fornitrice.

Il presente contratto viene letto e sottoscritto dalle parti e si intendono specificatamente approvate per scritto le clausole in esso contenute, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile.

Cernusco Sul Naviglio,

Per l'Amministrazione Comunale

Per il Somministratore
